

## Esercizio di Vicinato (alimentare e non alimentare)

In caso di **“Apertura di un nuovo esercizio ”**, **“Apertura per subingresso ”** **“Variazioni”** o **“Cessazione”** di un'attività di vicinato occorre presentare al Servizio SUAP del Comune, ai sensi dell'art. 65 del [D.Lgs. n. 59/2010](#) e dell'art. 19 della legge n. 241/1990, così come modificato dall'art. 49 - comma 4 bis - della [legge n. 122/2010](#), una Segnalazione di Certificata di Inizio di Attività ( S.C.I.A ) ad efficacia immediata, con i relativi allegati, ivi indicati.

Per l'attività di vicinato “alimentare” occorre presentare contestualmente la Dia Sanitaria munita di timbro di arrivo dell'ASP, via Siracusa n. 1 Partinico 90047.

L'attività di vicinato, ai sensi della nuova normativa, può avere inizio dalla data di presentazione della [S.C.I.A.](#) al protocollo comunale.

L'ufficio SUAP, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di 30 gg. dalla data di presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformarsi, entro un termine fissato.